

COMUNE DI BENTIVOGLIO
Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto
Data 10/07/2023	“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli articoli 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”.

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 12,00, il revisore economico finanziario si è confrontato con Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2023 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000)” e relativa variazione di bilancio;

Premesso che:

- in data 27/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con deliberazione n. 46 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- in data 26/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2022 con deliberazione n. 6, determinando un risultato di amministrazione di euro 3.264.922,37 così composto:

✓ fondi accantonati	per euro	754.547,71
✓ fondi vincolati	per euro	992.299,87
✓ fondi destinati agli investimenti	per euro	564.028,16
✓ fondi disponibili	per euro	954.046,63

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Delibera di giunta n. 15 del 1/03/2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) e ratificata con deliberazione del Consiglio comunale in data 26/04/2023 n. 7;
- Delibera di Giunta n. 18 del 09/3/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011”
- Delibera di consiglio n. 8 del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- Delibera di giunta n. 37 del 4/05/2023 adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) e ratificata con deliberazione del Consiglio comunale in data 29/05/2023 n. 11;
- Delibera di consiglio n. 12 del 29/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- Delibera di consiglio n. 20 del 27/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 (art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Delibera di Giunta n. 4 del 18/01/2023
- Delibera di Giunta n. 29 del 13/04/2023
- Delibera di Giunta n. 46 del 15/06/2023

Risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 1.195.224,17 così composta:

• fondi accantonati	euro	0,00
• fondi vincolati	euro	95.914,17
• fondi destinati agli investimenti	euro	563.010,00
• fondi disponibili	euro	536.300,00

In data 10 luglio 2023 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione n. 22 e la relativa documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Vista la normativa di riferimento:

- L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, del D.Lgs. 267/2000 dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Il Revisore unico prende atto della proposta di deliberazione e relativi allegati e procede all'esame della documentazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot. n. 10633 data 8 giugno 2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.
- verificare gli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione e segnalare possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Dalla documentazione acquisita agli atti dell'ufficio emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Settori non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e/o capitale, di competenza e /o nella gestione dei residui. In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Nell'operazione di salvaguardia, non è previsto di liberare un'integrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Esaminata la proposta di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2023 nonché i relativi allegati che ne formano parte integrante, nella quale :

- viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, e di cassa tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
- viene dato atto dell'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione
- viene dato atto della congruità dello stanziamento del FCDE del bilancio di previsione corrente in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2
- viene dato atto che non sono segnalati debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.LGs. n. 267/2000;
- vengono apportate variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 a garanzia degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi gestionali;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Revisore prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione dei residui.

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- il rispetto degli equilibri e dei vincoli di spesa;

Il revisore procede all'analisi della variazione di bilancio proposta al Consiglio Comunale di seguito riepilogata:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 73.319,95	
	CA	€. 73.319,95	
Variazioni in diminuzione	CO		€. - 71.500,00
	CA		€. - 71.500,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 36.919,95
	CA		€. 36.919,95
Variazioni in diminuzione	CO	€. - 35.100,00	
	CA	€. - 35.100,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 1.819,95	€. 1.819,95
	CA	€. 1.819,95	€. 1.819,95

Il revisore ha verificato che con la variazione suindicata gli equilibri di bilancio richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

ALLEGATO C

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.630.468,05			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		86.586,95	56.042,00	56.042,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		7.098.488,00 0,00	7.108.027,00 0,00	7.057.583,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.961.107,07	6.903.919,00	6.864.875,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			56.042,00	56.042,00	56.042,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			274.000,00	274.000,00	274.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		253.600,00	260.150,00	248.750,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-29.632,12	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		29.632,12	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		1.165.592,05	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.075.491,92	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		9.073.036,78	3.370.702,84	2.785.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	13.314.120,75	3.370.702,84	2.785.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Il Revisore procede alla verifica degli equilibri in conto residui:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 909.833,77	Titolo I	€. 802.791,00
Titolo II	€. 15.872,72	Titolo II	€. 375.398,24
Titolo III	€. 213.148,57	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 797.771,06	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 64.496,66	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 0,00	Titolo VII	€. 29.244,11
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 2.843,76		
TOTALE	€. 2.003.966,54	TOTALE	€. 1.207.433,35

Alla data del 30 giugno 2023 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 508.158,38 (25,36%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 856.805,62 (70,96%).

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi.

ACCERTATO

1) in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio;
- che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi
- l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione;
- che la gestione di cassa mantiene un saldo positivo
- che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione corrente, risulta adeguato all'andamento della gestione come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 267/2000
- che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili
- che non sono state segnalate passività potenziali probabili da finanziare

2) e' in corso d'approvazione da parte dell'Unione Reno Galliera la delibera sulla salvaguardia degli equilibri e non sono stati segnalati possibili squilibri economici;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore unico
(Dott. Bertolotti Andrea)

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: BERTOLOTTI ANDREA

Data della Firma: 10/07/2023 18.20.48 UTC +2

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A.

Valido dal 06/09/2022 al 06/09/2025

Num Serie: 1A3131
